



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 540

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA
CITTÀ DI RHO (MI), TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI,
CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE
COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE
AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE
"EX CARCERI" - M5C2 I 2.1 PNRR.

CUP C44E21000120005 CIG 9777757C52.

* * *

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di luglio
(28/07/2023) avvantia me Dr. **Matteo BOTTARI** Segretario
Generale titolare della sede di segreteria,
autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte
ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico
degli Enti Locali (TUEL), sono comparsi i signori:

MENOTTI Annapaola, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome e per conto
dell'Amministrazione affidante, codice fiscale
00893240150, che rappresenta nella sua qualità di
Direttore Area 3 - Lavori Pubblici in forza del decreto
del Sindaco n. 87/2022, domiciliata per tale incarico

presso la Sede della Stazione Appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominata, nel presente atto, con il solo termine "Stazione Appaltante".

HUGONY Cecilia in qualità di Procuratore Speciale della società AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, C.F. e P. IVA 01468160393, nominata con atto pubblico del notaio Dr.ssa Francesca PERRIS in data 26/07/2023, con effetto a far data dal 26/07/2023, repertorio n. 7602, che si allega in originale, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di FERRARA E RAVENNA, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-520715349 del 28/06/2023, di seguito per brevità denominata, nel presente atto, solo con il termine "Appaltatore o Esecutore".

Detti comparenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17/04/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO

(MI), TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI, CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE "EX CARCERI" - M5C2 I 2.1 PNRR. - che forma parte integrante della suddetta deliberazione, i cui elaborati sono depositati presso l'archivio digitale per la sua conservazione;

- con determinazione di Area 3 n. 419 del 18/04/2023 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione dei lavori di cui sopra e con determinazione di Area 3 n. 423 del 19/04/2023 si procedeva ad approvare i seguenti elaborati allegati alla citata determinazione: Capitolato speciale d'appalto - Parte I che sostituisce quello precedente di cui alla deliberazione GC 69/2023, fermo restando che al progetto non viene apportata alcuna modifica sostanziale e che quindi rimane invariato nei contenuti e nell'importo complessivo previsto; Aggiornamento Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP); Variante obbligatoria PFTE e suoi allegati;

- con determinazione del Direttore Area 4 - quale Dirigente Centrale Unica di Committenza - n. 421 del 19/04/2023, si disponeva di procedere

all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii individuando come criterio di selezione della migliore offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte presentate;

- con determinazione del Direttore Area 4 n. 710 del 26/06/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per i lavori in parola a favore dell'Impresa AR.CO. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in RAVENNA (RA) - Via ARGIROCASTRO n. 15, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 80,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 20,00 (corrispondente ad un ribasso del 13,80%) e quindi per complessivi punti 100,00;

- con determinazione del Direttore Area 4 n. 764 del 12/07/2023 si rettificava - per mero errore materiale - la determinazione del Direttore Area 4 n. 710 del 26/06/2023 sopra citata precisando che il CUP corretto è C44E21000120005 anziché C44E2100012000;

- l'Appaltatore ha partecipato in forma di consorzio tra imprese artigiane ammesso a concorrere ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e l'Impresa indicata in sede di gara quale consorziata esecutrice è la società TEICOS UE S.R.L. - Via Enrico Caviglia, 3/A - 20139 Milano (MI) - C.F./P.IVA 11451400151;
- il progettista indicato dall'Appaltatore in sede di gara è ATIPROJECT SRL Via Picotti n. 12/14 PISA (PI) - P.I. 02255140507;
- con determinazione di Area 3 n. 838 del 26/07/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;
- TEICOS UE SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - Monza-Brianza-Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-523181546 del 19/07/2023 - ATIPROJECT SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-524004780 del 26/7/2023 come in atti;
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) per AR.CO SOCIETÀ

COOPERATIVA CONSORTILE, TEICOS UE S.R.L. e ATIPROJECT SRL;

- la società AR.CO. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE risulta iscritta nella "white list provinciale" della Prefettura di RAVENNA (RA) con scadenza 22/11/2023, iscrizione che certifica l'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso, prevista dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013;

- per la società TEICOS UE S.R.L. non essendo iscritta a "white list" provinciale è stata acquisita in data 27/07/2023 informazione antimafia liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, co. da 1 a 6, D.L. n. 76/2020 che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell'effettuazione delle verifiche antimafia;

- per la società ATIPROJECT SRL, non essendo iscritta a "white list" provinciale, è stata richiesta la c.d. informativa antimafia liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, co. da 1 a 6, D.L. n. 76/2020 che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva (PR_PIUTG_Ingresso_0033830_20230725), nelle more

dell'effettuazione delle verifiche antimafia e ancora da rilasciare;

- si procede pertanto alla stipula del presente contratto con riserva di recedere dallo stesso qualora, successivamente alla presente sottoscrizione, pervenisse da parte della Prefettura documentazione negativa al riguardo delle società per le società di cui sopra non iscritte a "white list" provinciale, fatto salvo il valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto all'art. 3, co. 4, D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii.;

- l'Appaltatore è tenuto a revisionare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e prima dell'inizio dei lavori a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC: arcolavori@legalmail.it quale domicilio digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra,

gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, il Capitolato Speciale d'Appalto Parte I (di seguito anche Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato), l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici e contratti di diritto privato (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal DPR n. 207/2010 applicabile in regime transitorio, dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dalla Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., dalla normativa specifica in tema di PNRR e dal codice civile).

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. Nel caso infine in cui vi siano norme discordanti

tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Le prestazioni oggetto di contratto, come meglio descritto negli atti di progetto, possono così riassumersi: redazione progetto definitivo; redazione progetto esecutivo; esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana nel centro della città di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti, con l'insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo per l'edificio scolastico dismesso di via De Amicis, per l'edificio storico della scuola e per le "ex carceri".

2. I lavori sono riassumibili come segue: demolizione del fabbricato della Scuola Elementare e della Palestra; realizzazione della nuova Biblioteca Comunale/Centro Civico e rifunzionalizzazione dell'edificio delle Ex Carceri, edificio sottoposto a tutela *de jure* per interesse culturale di edificio di oltre 70 anni; realizzazione dei nuovi Uffici Comunali e rifunzionalizzazione dell'edificio della Ex Biblioteca Popolare; realizzazione di un parcheggio

interrato a un piano e di un archivio; ripristino pavimentazione storica in rizzada, sottoposta a tutela.

3. Sono inoltre comprese nell'appalto, oltre alle attività di cui sopra, la realizzazione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti e dai documenti di gara e relativi allegati prodotti dalla Stazione Appaltante dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

5. Il presente contratto rientra nel Progetto PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana".

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul

valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. L'importo contrattuale ammonta a euro 11.651.244,00 (diconsi euro undicimilioniseicentocinquantunomiladuecentoquarantaquattro/00) di cui:

a) Euro 611.620,41 - per spese di progettazione;

b) Euro 10.596.431,80 - per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

c) Euro 443.191,79 - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (incluse le spese di istruttoria per ottenimento pareri), i rischi e le spese relative alla prestazione dei servizi e delle attività oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dalla Stazione Appaltante, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, prima dell'approvazione del progetto, anche derivanti da osservazioni di altri

soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).

5. Sono altresì a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per l'illustrazione del progetto nell'ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d'opera.

6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, anche tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi

compresa l'Amministrazione, salvo diversamente previsto da norma di legge per le disposizioni emanate in corso di contratto.

7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

8. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 4. Incarico di progettazione.

1. Le progettazioni relative alle opere oggetto di appalto dovranno includere, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, gli elaborati di progetto elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

2. L'incarico di progettazione prevede la predisposizione di tutta la documentazione da inoltrare agli Enti per acquisire le autorizzazioni di competenza.

3. L'incarico prevede altresì l'espletamento delle relative pratiche volte al collaudo delle opere edili e degli impianti ed all'ottenimento dei rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni.

4. La progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **90 (novanta) giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6. Il progettista deve redigere la progettazione definitiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed all'offerta tecnica dell'Appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione appaltante.

5. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio **di 60 (sessanta) giorni** dal provvedimento di approvazione del progetto definitivo. Il progettista deve redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed all'offerta tecnica dell'Appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione appaltante.

6. I termini di esecuzione del servizio di progettazione decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto che equivale al verbale di avvio della esecuzione del servizio ovvero, nel caso in cui lo stesso fosse antecedente, dalla data di avvio della esecuzione della prestazioni; nel primo caso

senza che occorra la redazione di un verbale di avvio della esecuzione del contratto, considerato che l'Appaltatore è già in possesso di tutte le informazioni necessarie per la redazione degli elaborati progettuali oggetto dell'affidamento.

7. Resta a carico dell'Appaltatore l'ottenimento di tutti i pareri necessari e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento del certificato di agibilità.

8. Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia dei cementi armati, degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'usorazionale dell'energia, ai sensi dell'art. 64 e seguenti e art. 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

9. Ciascun livello progettuale è validato dal RUP entro 15 giorni dal verbale di verifica della conformità del progetto alle norme vigenti ed al livello progettuale precedente, tenuto conto di quanto previsto in materia di verifica e approvazione della progettazione nel Capitolato a cui si rinvia.

10. Se la progettazione definitiva e/o esecutiva

redatta a cura dell'Appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, secondo quanto previsto dal Capitolato a cui si rinvia, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva e resta fermo il diritto di rivalsa dell'Ente per i danni subiti di immagine e, se del caso, da perdita di finanziamento.

11. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva, per cause non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'Affidatario sono riconosciuti i seguenti importi:

- a)** le spese contrattuali sostenute;
- b)** le spese per la progettazione esecutiva come determinate insede di aggiudicazione;
- c)** altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti.

Art. 5. Anticipazione e pagamento del corrispettivo per la progettazione.

- 1.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore della progettazione verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore, per le rispettive quote, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio di progettazione.
- 2.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.
- 3.** La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo della progettazione con le seguenti modalità:

 - a)** all'approvazione del progetto definitivo: quota relativa alla progettazione definitiva;
 - b)** all'approvazione del progetto esecutivo: quota della progettazione esecutiva.
- 4.** Tali pagamenti sono subordinati alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione redatta a cura dell'Appaltatore, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

5. Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

6. Se la progettazione è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'Appaltatore.

7. Se la progettazione è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Art. 6. Consegna lavori, programma di esecuzione e termine utile per ultimazione dei lavori.

1. La disciplina di dettaglio relativa all'esecuzione dei lavori, in particolare consegna lavori e programma di esecuzione è contenuta nel Capo II - Disposizioni per l'esecuzione - del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

2. Le Tempistiche di realizzazione dell'intervento oggetto di appalto previste dall'accordo di concessione sottoscritto con l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'Interno sono le seguenti:

a) Esecuzione 30% dei lavori: Entro il 15 settembre 2024;

b) Durata dei lavori: giorni **531**
(cinquecentotrentuno) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

c) Collaudo dei lavori: Entro 30 marzo 2026
(Certificato di collaudo).

3. Nel caso di mancata erogazione del finanziamento, per fatto imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante si riserva di agire nei confronti dell'Appaltatore medesimo per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Sono fatte salve ulteriori ipotesi di responsabilità dell'Appaltatore al pari delle corrispondenti azioni della Stazione Appaltante.

4. Le scadenze sopra indicate devono intendersi tassative, non possono essere modificate dall'Appaltatore ed il mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

5. Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, sono compresi anche:

a) i tempi necessari all'ottenimento da parte

dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;

b) i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

c) l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

d) le ferie contrattuali.

6. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze intermedie inderogabili.

7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

8. Al termine delle opere l'Appaltatore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec o fax, la

comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

9. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

10. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia inecessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

11. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

12. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

13. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'Appaltatore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate.

14. Decorso inutilmente il predetto termine il certificato di ultimazione lavori già redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Art. 7. Penali.

1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a.** al termine previsto per la consegna del progetto definitivo;
- b.** al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;
- c.** alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
- d.** alla data di inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'Appaltatore qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
- e.** alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
- f.** ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- g.** ai tempi di lavorazioni come previste dal cronoprogramma offerto dall'impresa superiori a 30 giorni;
- h.** ai tempi di trasmissione della documentazione e delle certificazioni previsti in tema di CAM;
- i.** ai tempi di trasmissione della documentazione e delle certificazioni previsti dal Capitolato secondo le modalità temporali indicate dalla direzione lavori;
- j.** al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

2. Le penali per i ritardi sulla progettazione definitiva ed esecutiva sono calcolate sul rispettivo importo contrattuale, analogamente le penali relative ai lavori sono calcolate sul rispettivo importo contrattuale.

3. E' altresì prevista l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3) e 3 bis) art. 47 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

4. È applicata una penale pari a Euro 5.000,00 in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione previsto dall'art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

5. È applicata una penale pari a Euro 1.000,00 in caso di inadempimento di altri obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali.

6. In riferimento alle penali di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

a) la penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera c), non si applica se l'Appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori e se applicata, viene restituita;

b) la penale di cui al comma 1, lettera d) e lettera e), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

c) la penale di cui al comma 2, lettera f) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7. Il Direttore Lavori segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.

8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.

9. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, **(a)** avvalersi della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero **(b)** compensare il credito con quanto da essa dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

10. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma

complessiva pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Art. 8. Premialità per anticipazione del termine.

1. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo, un premio di accelerazione dell'uno per mille dell'importo contrattuale netto

2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale per ritardo, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 9. Subappalti, subcontratti e distacco.

1. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di gara (DGUE), intende affidare in subappalto l'esecuzione di lavori rientranti nelle seguenti categorie:

- Lavorazioni riconducibili alla Cat. Prevalente OG1 nei modi e nei limiti di legge;
- Lavorazioni riconducibili alla Cat. Scorporabile OG2 per una quota pari al 100%;
- Lavorazioni riconducibili alla Cat. Scorporabile OG11 per una quota pari al 100%;
- Lavorazioni riconducibili alla Cat. Scorporabile OS21 per una quota pari al 100%;
- Lavorazioni riconducibili alla Cat. Scorporabile OS32 per una quota pari al 100%.

2. Non è ammesso il subappalto per il servizio di progettazione, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Ogni eventuale subappalto dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

4. L'Appaltatore potrà comunque subappaltare solo le opere indicate in sede di gara, nei limiti di legge e esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

5. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto.

6. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

7. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR.

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili insolido, nell'esecuzione del Contratto

Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

9. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

10. Resta fermo quanto previsto in tema di subappalto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Parte I.

11. Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

13. Se l'Appaltatore, inoltre, intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere con congruo anticipo rispetto alla data di

effettivo utilizzo della manodoperadistaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a)** di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b)** di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c)** che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

14. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

15. Il direttore dei lavori e il responsabile unico

del procedimento (di seguito anche RUP), nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

16. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10. Modifiche, variazioni, varianti contrattuali e revisione prezzi.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 8 del D.MIT. 49/2018.

2. Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP.

3. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - varianti in corso d'opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP

della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

4. Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, con spese a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

6. Sono considerate modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. n. 50/2016, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;

b) Lavorazioni appartenenti alle categorie di opere prevalenti o scorporabili previste all'art. 3 del Capitolato;

- c) Lavori complementari e di finitura;
- d) Lavori esclusi dall'appalto inseriti nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato;
- e) Lavori derivanti da ulteriori prescrizioni di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- f) Modifiche inferiori al 15% del valore iniziale del contratto.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di

contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

10. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezziari della stazione appaltante o dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

c) Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

11. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove

l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

12. Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

13. Il Direttore dei lavori, entro 10 gg dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

14. Per le lavorazioni eseguite nel 2023, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica, per le lavorazioni eseguite nel 2023, l'art. 1 commi 369-379 della l. 197/2022. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni normative sopravvenute.

15. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

16. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

17. I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

18. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per

cento rispetto al prezzo originario, a seguito di specifica istanza da parte dell'esecutore.

19. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Le ipotesi di revisioni sopra disciplinate operano in alternativa alle compensazioni.

Art. 11. Varianti per errori o omissioni progettuali.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al richiamato comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

2. Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione (e, di conseguenza, l'appaltatore) sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

3. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 12. Contabilità dei lavori e controllo tecnico-amministrativo contabile.

1. In materia di contabilità dei lavori e controllo tecnico - amministrativo contabile trova applicazione quanto previsto dal Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dei Capi III e IV del D.MIT. 49/2018, dal direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori.

Art. 13. Anticipazioni e pagamenti in acconto dei lavori.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi/lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

5. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari al 15% dell'importo contrattuale per i primi sei stati di avanzamento ed il 10% allo stato finale dei lavori, così come risultante dalla contabilità dei lavori.

6. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di Legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed

assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

7. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

8. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

9. Il certificato di pagamento, i pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

10. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato ed in conformità alle disposizioni vigenti.

11. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14. Collaudo.

1. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà;

- b)** allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- c)** assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- d)** esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori incaso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

3. Il collaudo, per lo specifico appalto PNRR, deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. I termini di inizio e di conclusione delle

operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

5. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla

quale dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

8. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del

codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

10. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

11. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 15. Contestazioni tecniche e riserve.

1. Fermo restando prioritariamente la previsione dell'art 16, Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

2. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

3. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

10. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

11. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

12. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

13. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

14. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 16. Collegio Consultivo Tecnico e Accordo bonario.

1. Considerato che la parte dei lavori oggetto del

presente contratto supera la soglia eurounitaria, secondo i criteri di cui all'art. 35 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo tecnico (CCT), ai sensi dell'art. 215 e dell'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. In caso di scioglimento del CCT, Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importoeconomico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

3. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del

15 per cento del contratto.

5. Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26, del DLgs n. 50/2016.

6. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

7. Il RUP, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordobonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del

soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

9. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 17. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore si obbliga espressamente:

a) a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;

b) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza durante l'esecuzione del presente contratto delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

c) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche

alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

d) ad inserire negli Elaborati progettuali e nel Cartello di cantiere la seguente dicitura: "Opera Finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1."Rigenerazione Urbana".

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima a cui si rinvia.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando

il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 18. Obblighi di comunicazione all'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 19. Obblighi in materia di sicurezza.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.ms.ii. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle

sopra citate norme.

3. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

4. Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al Capo IV - norme di sicurezza - del Capitolato Amministrativo.

Art. 20. Obblighi in materia di personale impiegato dall'Appaltatore.

1. E' fatto d'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al **12%** occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC). Relativamente all'occupazione femminile si è derogato parzialmente all'art. 47, c. 4 ai sensi del comma 7 art. 47 a causa della scarsa occupazione femminile nel settore.

2. L'Appaltatore inoltre è obbligato nei confronti del proprio personale ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed

a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 21. Inadempienze contributive e retributive.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5,

D. Lgs. n. 50/2016, in caso in cui l'Amministrazione rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

4. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli

interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 22. Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23. Obblighi specifici PNRR in materia ambientale (DNSH) .

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list di riferimento.

3. L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve fornire al Direttore Lavori tutta la documentazione strumentale all'effettuazione dei controlli del rispetto della

normativa di settore

Art. 24. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

1. Le società AR.CO SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE e TEICOS UE S.R.L., come da dichiarazione resa in sede di gara, occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), e pertanto sono obbligate a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Le predette società sono altresì obbligate a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, anche la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L.n. 77/2021.

3. La società ATI PROJECT SRL, come da dichiarazione resa in sede di gara, occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici (15) pertanto non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 47, co. 3 e 3 bis, del citato D.L.n. 77/2021.

4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Art. 25. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

2. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente

assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 26. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva per l'importo di euro 643.148,67 (euro seicentoquarantatremilacentotrentotto/67 cent.) mediante polizza fideiussoria numero 430070906 del 27/07/2023 e appendice n. 001 rilasciate da GENERALI ITALIA SPA Agenzia di Parma. L'Appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 essendo in possesso delle relative certificazioni.

2. La garanzia copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

3. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, penala risoluzione di diritto del medesimo.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

6. La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione

dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

7. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

8. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, e comunque fino a trentasei

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 27. Danni, responsabilità civile e obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Ai predetti fini l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- Partita 1 (importo contrattuale) - euro 11.651.244,00= (undicimilioniseicentocinquantunomiladuecentoquarantaquattro/00);
- Partita 2: (opere ed impianti preesistenti) - euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
- Partita 3: (demolizioni e sgomberi) - euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)
- Sezione B: (responsabilità civile) - euro 500.000,00= (cinquecentomila/00);

3. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. La polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà inoltre prevedere un periodo di garanzia di manutenzione per la durata di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 3 e 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una

polizza di responsabilità civile professionale per rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 e dovrà avere come oggetto espressamente la copertura per errori ed omissioni relativamente alla progettazione esecutiva del presente appalto.

6. L'Appaltatore è tenuto anche a attivare e polizza decennale postuma come da art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. La Polizza non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata. L'Appaltatore, sempre ai sensi dell'art. 103, comma 8, citato, è tenuto altresì a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.

7. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

8. In caso di varianti, le stesse devono essere

comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'Appaltatore che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

9. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 28. Risoluzione.

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione di ciascun livello progettuale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;

- c)** progettazione definitiva e/o esecutiva redatta a cura dell'Affidatario non è ritenuta meritevole di approvazione, come previsto dall'art. 4, comma 10, del presente contratto.
- d)** grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- e)** grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- f)** gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- g)** violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi in materia di subappalto previsti dal presente contratto;
- h)** violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- i)** subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- j)** non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- k)** inutile decorso del termine assegnato dal

direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

l) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

m) l'importo complessivo delle penali applicate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 7 del presente contratto raggiunga la somma complessiva pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale;

n) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

o) in ogni altro caso previsto dal presente contratto, dalle vigenti norme e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

3. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.

4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

Art. 29. Recesso.

1. L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 109

del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato

d'ufficio e a sue spese.

5. In caso di mancata approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva, per cause non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante recede dal contratto e si applica quanto previsto all'art. 4, comma 11, del presente contratto.

Art. 30. Interpello.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al

concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 32. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente

appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L.n. 136/2010.

4. È fatto obbligo anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) 9777757C52 ed il codice unico di progetto (CUP) C44E21000120005.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 33. Trasparenza dei prezzi.

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: **i)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; **ii)** di non aver corrisposto né promesso di

corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; **iv)** il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 34. Incompatibilità.

1. L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Art. 35. Trattamento dati personali.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel

contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Art. 36. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 37. Foro competente.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione

dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

Art. 38. Approvazione specifica clausole.

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 80 (ottanta) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia

presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il COMUNE DI RHO

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente.

Per AR.CO. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE

Cecilia HUGONY, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD). Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.